

DETERMINAZIONE N. 453 DEL 28/05/2024

OGGETTO:

Fornitura di sonde per Tonometro Reichert, occorrenti all'Ambulatorio Oculistico dell'Ospedale "Edoardo Bassini" dell'ASST Nord Milano per un periodo di 48 mesi dal 29 maggio 2024 al 28 maggio 2028. Società FE-Group Srl - CIG n. B1D86A373C

PROPONENTE: PROVVEDITORATO ECONOMATO
Il Dirigente Responsabile: FEDERICA LUCIA CARLOTTA OLIVEI
Il Funzionario istruttore: PUSANI ROBERTO

Fascicolo n. 254 - 0 Anno 2024
Titolario 01 - 06 - 03

Immediatamente esecutiva: Si
Soggetta a privacy: No
Pubblicazione differita: No
Con introiti: No
Con oneri: Si

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE ACQUISTI

In esecuzione della delega attribuita dal Direttore Generale con deliberazione 08 aprile 2020 n. 232;

- **Vista** la richiesta dell' Ambulatorio Oculistico dell'Ospedale "Edoardo Bassini" dell'A.S.S.T. Nord Milano, conservata agli atti del procedimento, con la quale si chiede l'acquisto di sonde per Tonometro Reichert di nuova acquisizione con i relativi consumi annuali, è necessario provvedere alla relativa fornitura per lo svolgimento della regolare attività sanitaria (Prot. n. 0018455/2024);
- **Richiamata** la DGR n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 " DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024", in cui all'allegato 10 (Investimenti, Acquisti e Internal Auditing) si conferma l'obiettivo di garantire, in continuità con gli anni precedenti, il conseguimento di risparmi derivanti dall'adesione piena e puntuale al sistema di acquisti centralizzati (A.R.I.A. S.p.A. e Consip S.p.A.) e aggregati e ribadisce l'obbligatorietà dell'adesione a Convenzioni ARIA e Consip, stabilendo che in assenza di Convenzioni centralizzate attive, gli Enti sanitari dovranno procedere prioritariamente attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni di Acquisto/Consorti Interaziendali di acquisto e, in subordine, è possibile procedere ad acquisti autonomi, fermo l'obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel e degli strumenti di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip;
- **Accertato** in proposito che, in conformità alle predette regole di sistema, alla data di adozione del presente provvedimento non sono vigenti convenzioni stipulate dall'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA SpA) e/o da Consip per l'acquisizione di forniture in argomento, come si evince dagli elenchi delle convenzioni attive sui relativi portali telematici;
- **Dato atto** che
 - alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura è inferiore a € 140.000,00;
 - dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n.36/2023;
- **Ritenuto** necessario, in adempimento a quanto su esposto e in considerazione del valore stimato della fornitura - inferiore ad € 140.000,00 - procedere all'acquisizione della stessa ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023, con aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo complessivo più basso offerto, in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 4, del D.lgs. n.36/2023;
- **Atteso** che:
 - l'art. 50 del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a)..... b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - ai sensi dell'Allegato I.1 al D.lgs. n.36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- **Dato atto** che, l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- **Rilevato**, preliminarmente, che le prestazioni in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo,

secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.lgs. n.36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

- **Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n.36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, D.lgs. n.36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n.36/2023;

- **Tento conto** che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- **Precisato** che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, D.lgs. n.36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

- **Verificato** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n.36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

- **Atteso** al riguardo che, in data 20 maggio 2024 è stata richiesta alla società FE-Group Srl offerta per la fornitura di sonde per Tonometro Reichert per un periodo di 48 mesi, mediante trattativa diretta n. 183881614 tramite piattaforma SinTel (Prot. n. 0018456/2024);

- **Rilevato** che, entro il termine fissato del 24 maggio 2024, ha presentato offerta economica la suddetta società, per l'importo di euro 4.851,00 Iva (22%) esclusa (Prot. n. 0018457/2024);

- **Ritenuto** pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover affidare la fornitura alla FE-Group Srl, verso un corrispettivo complessivo, per l'intera durata della fornitura, di Euro 4.851,00 al netto di Iva (nella misura del 22%);

- **Precisato** che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento per l'intera durata contrattuale di 48 mesi, pari a € 5.918,22, Iva inclusa (Prot. n. 0018458/2024), sarà annotato al conto economico n. 600500029 "(CND Z)", dei bilanci di rispettiva competenza, come di seguito indicato:

- € 887,73 (per il periodo dal 29/05/2024 al 31/12/2024);
- € 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025);
- € 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026);
- € 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2027);
- € 591,82 (per il periodo dal 01/01/2028 al 28/05/2028);

- **d e t e r m i n a** -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.36/2023, la fornitura di sonde per Tonometro Reichert occorrenti all' Ambulatorio Oculistico dell'Ospedale "Edoardo Bassini" dell'A.S.S.T. Nord Milano,

per un periodo di 48 mesi - decorrenti dal 29 maggio 2024 al 28 maggio 2028 alla FE-Group Srl, con sede a Busto Arsizio (VA), in viale delle Industrie, n. 42 - Partita Iva 02304500123 – alle condizioni di cui al “Foglio Patti e Condizioni” e relativi allegati, nonché di cui all’offerta economica e schede tecniche ad essa allegate, conservate agli atti del procedimento;

- di dare atto che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.851,00 Iva (22%) esclusa per l’intera durata contrattuale di 48 mesi, pari a € 5.918,22, Iva inclusa, sarà annotato al conto economico n. 600500029 “(CND Z)”, dei bilanci di rispettiva competenza, come di seguito indicato:

€ 887,73 (per il periodo dal 29/05/2024 al 31/12/2024);
€ 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025);
€ 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026);
€ 1.479,56 (per il periodo dal 01/01/2027 al 31/12/2027);
€ 591,82 (per il periodo dal 01/01/2028 al 28/05/2028);

- di dare atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l’operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, anche a seguito di sorteggio a campione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento;
- di riservarsi il diritto di recedere dal presente contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA), o l’Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia (ARIA Spa) attivassero una convenzione in merito all’erogazione della medesima fornitura oggetto del presente provvedimento, dando atto che, in tali ipotesi saranno riconosciuti unicamente i corrispettivi delle forniture regolarmente erogate;
- di riservarsi altresì il diritto di recedere con preavviso di 30 (trenta) giorni, senza alcun onere e/o indennizzo in favore della società affidataria, qualora durante la vigenza del contratto fosse riscontrato che i prezzi di riferimento per la medesima fornitura indicati dall’ANAC e/o da altri (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti in sede di RDO e il fornitore non sia disponibile alla rinegoziazione dei prezzi, al fine di adeguarli a quelli suindicati;
- di riservarsi inoltre la facoltà di recesso anticipato dal contratto, senza il riconoscimento di oneri e/o indennizzi in favore del fornitore, nel caso di modificazioni organizzative e gestionali aziendali, riorganizzazione e/o ristrutturazione dell’ASST Nord Milano, ovvero cambio di metodiche che facciano venire meno la necessità della fornitura oggetto del presente contratto, senza che il contraente possa nulla pretendere in merito, ad alcun titolo, come espressamente previsto dall’art. 13 del Foglio Patti e Condizioni;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n.36/2023, è il Direttore della S.C. Gestione Acquisti.

IL DIRETTORE
Ing. Federica Olivei



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determina n° 453 del 28/05/2024

OGGETTO: FORNITURA DI SONDE PER TONOMETRO REICHERT, OCCORRENTI ALL'AMBULATORIO OCULISTICO DELL'OSPEDALE "EDOARDO BASSINI" DELL'ASST NORD MILANO PER UN PERIODO DI 48 MESI DAL 29 MAGGIO 2024 AL 28 MAGGIO 2028. SOCIETÀ FE-GROUP SRL - CIG N. B1D86A373C

Parere Contabile

Parere: Favorevole

Data: 28/05/2024

Note:

Direttore Bilancio Programmazione Finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Domenica Luppino

Mastro	Conto	Descrizione	Sez.	Importo	Anno	Da	A
Eco	600500029	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici	San	591,82	2028	01/01/2028	28/05/2028
Eco	600500029	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici	San	1.479,56	2027	01/01/2027	31/12/2027
Eco	600500029	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici	San	1.479,56	2026	01/01/2026	31/12/2026
Eco	600500029	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici	San	1.479,56	2025	01/01/2025	31/12/2025
Eco	600500029	Dispositivi Medici: Materiali diagnostici	San	887,73	2024	29/05/2024	31/12/2024